



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I Principi generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone conformemente ai principi desunti dall'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art.18 della legge n.488/99 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare vigenti per i vari settori di occupazioni.

Articolo 2

Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei termini e modi di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Articolo 3

Concessione di occupazione

1 E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Servizio Comunale, su richiesta dell'interessato.

2 E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 4

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo.

Articolo 5 Domanda di occupazione

1 Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda va consegnata o spedita al Servizio comunale preposto al rilascio della concessione.

2 La domanda, corredata dall'eventuale documentazione tecnica, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza in metri quadri (o il numero di utenze nel territorio);

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;

f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi.

1 Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In caso di occupazioni temporanee di ridotta consistenza la domanda deve essere corredata, se e in quanto ritenuto necessario dal Servizio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

2 Le occupazioni occasionali di cui all'articolo 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Servizio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, deve essere effettuata almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

Articolo 6 Rilascio dell'atto di concessione

1. Il servizio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, acquisiti eventuali pareri di competenza di altri servizi comunali, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:

a) la durata dell'occupazione;

b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;

c) le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

1 Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì

all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

4. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'articolo 27 comma 5 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e ss mm. e ii.;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni, derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Servizio Manutenzione Strade;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per finalità di pubblico interesse, condizione alla quale è comunque subordinato il rilascio della concessione.

1 Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

2 Entro il termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico.

3 Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso è obbligatorio per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4 In caso di mancato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente motivato provvedimento di diniego.

Articolo. 7

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Articolo 8

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di conferimento.

Articolo 9

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada e dall'articolo 25 del presente Regolamento, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 10

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinate a previa autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi, da parte del Servizio Lavori Pubblici.

Articolo 11

Occupazioni occasionali

1 Le occupazioni destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, che non abbiano durata superiore a 12 ore, salvo che, per le stesse sia data comunicazione al competente Servizio di Polizia Municipale.

2 Per i soggetti che abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata una concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Articolo 12

Obblighi del concessionario

1 Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non sono cedibili.

2 Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica della stessa.

3 E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e

1 Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4 giugno 1993.

2 Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

3 Il servizio Commercio e attività produttive è preposto alla gestione e alla riscossione del canone.

Articolo 21

Concessioni di suolo pubblico per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1 Le occupazioni per attività edilizie con ponteggi e cantieri temporanei sono soggette a concessione nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, fatto salvo il caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.

2 Il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata è preposto alla gestione e alla riscossione del canone.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE

Capo I Principi generali

Articolo 22

Criteri di imposizione

1 Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2 Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione in base a tariffe giornaliere.

3 Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due categorie: A) - Centro Storico - B) Zone Limitrofe.

4 Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Articolo 23

Versamento del canone

1 A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, a cura del concessionario, contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, ovvero, entro il termine per l'effettiva occupazione di suolo pubblico.

2 Il canone è dovuto annualmente per tutta la durata della concessione, in carenza di denuncia modificativa, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31

dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

3 Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario, in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune.

4 Il canone per le occupazioni temporanee o che si verifichino con carattere ricorrente va versato anticipatamente per l'intero periodo di occupazione prima dell'inizio delle occupazioni medesime, all'atto del rilascio della concessione all'occupazione.

5 In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

6 In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione del canone. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare domanda di occupazione secondo le modalità ed i termini di cui al precedente titolo I.

7 Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nei pagamenti dovuti per le occupazioni precedenti, nonché di altri eventuali oneri, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

8 In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale vigente. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

9 Non è consentita la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.

Articolo 24 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le tipologie di occupazione non derivanti dallo svolgimento di attività economiche di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile.

Articolo 25 Sanzioni

1 Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo comma 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da (Lire 100.000) Euro 51,65 a (Lire. 1.000.000) Euro 516,46 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2 Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3 L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

4 Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5 In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

6 La sanzione è irrogata dal servizio preposto al rilascio della concessione ovvero alla gestione del canone.

Capo II Determinazioni delle tariffe del canone

Articolo 26

Determinazione

1. L' Ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art.27 con il minimo di Euro 10,33, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

Articolo 27 Tariffe

1. La Tariffa base generale è determinata annualmente dalla Giunta municipale con l'approvazione del Bilancio Comunale.

Articolo 28 Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Capo III Prescrizioni finali

Articolo 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____.